



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 CDT 05

DEL 02 SETTEMBRE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (ex Commissione Disciplinare territoriale) Fax 091 6808462

cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Fax 091 6808462
--

tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero	091 6808 408
Lo Iacono Lia	091 6808 428
sicilia.amministrazione@Ind.it	
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona	091 6808 463
sicilia.giudicesportivo@Ind.it	
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria	091 6808 409
gatto@Ind.it	
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	
Cinquemani Francesco	091 6808 425
sicilia.segreteria@Ind.it	
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	
Lo Sicco Laura	091 6808 440
crInd.sicilia01@figc.it	
sicilia.segreteria@Ind.it	

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura	091 6808 440
laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni	091 6808 433
sicilia.settoretecnico@Ind.it	

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni	091 6808 410
Sconzo Giulio	091 6808 423
sicilia.tesseramento@Ind.it	
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio	091 6808 406
Mendola Paolo	091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it	
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe	091 6808 473
Cutrera Giovanni	091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it	
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

(PEC cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it);

Tribunale Federale Territoriale

(PEC tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it);

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Prof. Ugo Caldarella, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.E. Pietro Consagra, e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 02 settembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 342/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sigg. Giuseppe Merlo (Presidente della A.S.D. Ravanusa) e Calogero Milazzo (Presidente della A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 39 comma 2 delle N.O.I.F.;
- Sigg. Giuseppe Giarrana e Paolo Romano (Dirigenti Accompagnatori della A.S.D. Ravanusa) e Sigg. Salvatore Anelli, Piero Consagra, Simone Salamone, Calogero Gustavo Anelli e Michelangelo Bonvissuto (Dirigenti Accompagnatori della A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F.;
- Sig. Diego Sanfilippo (già tesserato irregolarmente per le società A.S.D. Ravanusa e A.S.D. Libertas Bompensiere), per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F. e dell'art. 46 comma 6 del C.G.S.;
- A.S.D. Ravanusa e A.S.D. Libertas Bompensiere, per le violazioni ascritte ai propri Presidenti e Dirigenti Accompagnatori ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. e 46 comma 6 del C.G.S.

Con nota 7543/804 pf13-14/GR/mg del 17/06/2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate, avendo accertato che il calciatore sig. Diego Sanfilippo, al fine di eludere una lunga squalifica fino al 24/01/2014, utilizzava una carta d'identità contraffatta e riusciva a tesserarsi in data 02/12/2011 per la A.S.D. Ravanusa e in data 13/11/2012 per la A.S.D. Libertas Bompensiere, disputando

così ben 15 gare ufficiali durante le stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 senza averne titolo.

Quanto sopra è emerso a seguito d'indagini sollecitate alla Procura Federale da questa Commissione Disciplinare Territoriale, in esito a decisioni prese in relazione alla gara del campionato di terza categoria del 22/12/2013 Sicilianamente/Bompensiense, data perduta per 0-3 alla A.S.D. Sicilianamente, avendovi preso parte, senza averne titolo, il predetto sig. Diego Sanfilippo. Quest'ultimo veniva ulteriormente squalificato fino al 31/05/2014.

Le parti deferite, sebbene convocate, non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

All'udienza dibattimentale del 22/07/2014 è comparso il solo sig. Diego Sanfilippo il quale ha ammesso i fatti così come contestati nell'atto di deferimento ed ha chiesto di patteggiare ex art.24 C.G.S. Su conforme richiesta della Procura federale il procedimento è stato rinviato all'udienza odierna.

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima della chiusura del dibattimento il tesserato sig. Diego Sanfilippo ha singolarmente depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 24 C.G.S. individuata nella squalifica per mesi dodici (pena base mesi diciotto di squalifica);

Visto l'art. 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle altre parti deferite delle seguenti sanzioni:

inibizione di mesi sei a carico dei sigg. Giuseppe Merlo, Calogero Milazzo, Paolo Romano;

inibizione di mesi due a carico dei sigg. Salvatore Anelli e Calogero Gustavo Anelli;

inibizione di giorni trenta a carico dei sigg. Giuseppe Giarrana, Piero Consagra, Simone Salamone, Michelangelo Bonvissuto;

sette punti di penalizzazione e ammenda di € 500,00 a carico delle società deferite.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente la responsabilità dei sigg. Presidenti di Società che sottoscrivevano le rispettive richieste di tesseramento del calciatore sig. Sanfilippo con falsa data di nascita. In merito non si può sottacere che il Presidente sig. Merlo si sarebbe dovuto accorgere di quanto si andava verificando, avendo a sua volta già tesserato il calciatore sig. Sanfilippo nella stagione 2008/2009, utilizzando allora la data di nascita corretta. E va altresì rilevato, quanto alla posizione del Presidente sig. Milazzo, che lo stesso ha ommesso di presentarsi ai collaboratori della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato per le date del 14 e 28 aprile 2014.

I Dirigenti Accompagnatori delle citate Società, a vario titolo, sottoscrivendo le distinte delle gare in questione, hanno certamente contravvenuto alle disposizioni regolamentari che sono state loro contestate, tenuto conto che, per l'effetto, il calciatore sig. Diego Sanfilippo ha partecipato senza averne titolo, come detto sopra, a ben 15 gare ufficiali durante le stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013.

La Società deferite devono infine rispondere, a norma dell'art. 4 commi 1 e 2 e dell'art. 46 comma 6 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva per il fatto dei propri Presidenti e Dirigenti Accompagnatori.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
 squalifica per mesi dodici a carico del sig. Sanfilippo Diego ex art.24 C.G.S.;
 inibizione di mesi sei a carico dei sigg. Giuseppe Merlo e Calogero Milazzo;
 inibizione di mesi tre a carico del sig. Paolo Romano;
 inibizione di mesi due a carico dei sigg. Salvatore Anelli e Calogero Gustavo Anelli;
 inibizione di giorni trenta a carico dei sigg. Giuseppe Giarrana, Piero Consagra, Simone Salamone, Michelangelo Bonvissuto;
 a carico delle società A.S.D. Ravanusa e A.S.D. Libertas Bompensiere punti due di penalizzazione, da scontarsi nella presente S.S. 2014-2015, nonché ammenda di € 500,00 cadauna.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 343/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sigg. Paolo Cammarata e Giovanni Licari (non soci comunque riconducibili alla Soc. Pol. Primavera)

Società Pol. Primavera

Con nota 1099pf 12-13/GS/reg dell' 11 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sigg. Paolo Cammarata e Giovanni Licari, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della Pol. Primavera in almeno n° 2 gare del campionato allievi regionali s.s. 2012/2013.

Con la medesima nota e per quanto ascritto ai sigg. Cammarata e Licari è stata altresì deferita la predetta Società, ex art. 4 comma 2.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico dei tesserati e dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

La Commissione Disciplinare Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato allievi regionali della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Luigi Carducci (allenatore di 2^a ctg - cod. 21.773), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico dei Sigg. Paolo Cammarata e Giovanni Licari;*
- *Ammenda di € 100,00 a carico della predetta Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 344/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Mario Inzerilli (Segretario della A.C.S.D. Colomba Bianca)

Sig. Vittorio D'Agostino (non socio comunque riconducibile alla A.C.S.D. Colomba Bianca)

A.C.S.D. Colomba Bianca

Con nota 1110pf 12-13/GS/reg del 06 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sigg. Mario Inzerilli e Vittorio D'Agostino nelle rispettive suindicate qualità, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della A.C.S.D. Colomba Bianca in almeno n° 2 gare del campionato allievi regionali s.s. 2012/2013.

Con la medesima nota e per quanto ascritto ai sigg. Inzerilli e D'Agostino è stata altresì deferita la predetta Società, ex art. 4 comma 2.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico dei tesserati e dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

La Commissione Disciplinare Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato allievi regionali della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Maurizio Randazzo (allenatore di base - cod. 36.790), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico dei Sigg. Mario Inzerilli e Vittorio D'Agostino;*
- *Ammenda di € 100,00 a carico della predetta Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 345/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Vincenzo Guerra (Presidente della A.S.D.C. Pol. CEI)

A.S.D.C. Pol. CEI

Con nota 1119pf 12-13/GS/reg del 07 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Vincenzo Guerra, quale Presidente, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato di svolgere l'attività di allenatore in favore della A.S.D.C. Pol. CEI in almeno n° 2 gare del campionato regionale giovani s.s. 2012/2013.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Guerra è stata altresì deferita la predetta Società, ex art. 4 comma 1.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi otto a carico del tesserato e dell'ammenda di € 700,00 a carico della Società.

La Commissione Disciplinare Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato regionale giovani della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Giacomo Terzo (allenatore di base - cod. 48.351), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a

norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo, non senza trascurare il fatto che le distinte in questione sono state sottoscritte da minore di età.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi due a carico del Sig. Vincenzo Guerra, Presidente della A.S.D.C. Pol. CEI;*

- *Ammenda di € 200,00 a carico della predetta Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 346/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Vasile (Consigliere della U.S.D. Firenze Calcio)

U.S.D. Firenze Calcio

Con nota 1122pf 12-13/GS/reg del 15 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Giuseppe Vasile, quale consigliere e dirigente accompagnatore, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della U.S.D. Firenze Calcio in almeno n° 2 gare del campionato regionale di 2^a categoria s.s. 2012/2013.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Vasile è stata altresì deferita la predetta Società, ex art. 4 comma 2.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

La Commissione Disciplinare Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato di prima categoria della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Cosimo Messina (allenatore di 3^a ctg. - cod. 10.166), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Giuseppe Vasile, consigliere e dirigente accompagnatore della U.S.D. Firenze;*

- *Ammenda di € 250,00 a carico della predetta Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 347/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Antonino La Rosa (Segretario A.S.D. Valle Del Mela)

A.S.D. Valle Del Mela

Con nota 1123pf 12-13/GS/reg del 13 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Antonino La Rosa, quale Segretario e

dirigente accompagnatore, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Valle del Mela in almeno n° 2 gare del campionato regionale di 1^categoria s.s. 2012/2013.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. La Rosa è stata altresì deferita la predetta Società, ex art. 4 comma 2.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

La Commissione Disciplinare Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato di prima categoria della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Antonino Brigandi (allenatore di base - cod. 100.728), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Antonino La Rosa, Segretario e dirigente accompagnatore della A.S.D. Valle del Mela;*

- *Ammenda di € 250,00 a carico della predetta Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti tra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.E. Pietro Consagra, si è riunita il giorno 02 settembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 286/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ACSD Libertas A. Capra (919807 – dal 23/07/2013 ASD Città di S.Caterina V.)

Sig. Cucchiara Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/02/2014 prot. 11.961 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale, priormente fissata per il giorno 01/07/2014 e successivamente prorogata, su richiesta della parte, al giorno 22/07/2014 e successivamente al giorno 02/09/2014, le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ACSD Libertas A. Capra è già stata sanzionata per analoga inadempienza (C.U. 07 CDT 02 del 16/07/2013), applica: l'ammenda di € 630,00 alla società ACSD Libertas A. Capra (919807 – dal 23/07/2013 ASD Città di S.Caterina V.);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cucchiara Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bagoly Costin Gabriel, Bartolotta Giovanni, Castellana Leonardo, Chirico Federico, Di Maggio Salvatore, Di Martino Salvatore, Di Niso Fabio, Librizzi Angelo, Mammolito Luciano Graziano, Noto Danilo, Pilato Arcangelo, Pisa Riccardo, Polizzi Francesco, Salamone Angelo, Saporito Leandro, Tuca Aliniout, Vasile Cristinelrelu, Viscuso Walter, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 02/09/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**